



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVIII - n. 2-2023**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

# 36



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVIII – n. 2-2023  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttrice*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

*Antropologia culturale* M. Minicuci

*Diritto canonico* G. Lo Castro

*Diritti confessionali* V. Fronzoni,  
A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico* A. Bettetini

*Diritto vaticano* V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia* M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose* R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa* G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi  
*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana* S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri,  
P. Palumbo, P. Stefani

*Giurisprudenza e legislazione civile* A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

*e comunitaria* G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*Giurisprudenza e legislazione internazionale* S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione penale* V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione tributaria* L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Diritto e Religioni

### Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)



## *Criteria per la valutazione dei contributi*

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# INDICE

## Parte I

### **Diritto canonico**

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*La dimensione giuridica della bellezza nella materialità liturgica* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei  
dann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali* 67

### **Diritto Ecclesiastico**

- SIMONA ATTOLLINO  
*Gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra giustizia ed economia: modelli di  
partecipazione solidale e inclusiva* 97
- FABIO BALSAMO  
*Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Persecuzioni religiose e stato di rifugiato dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo  
orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adozione, affidò e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e  
delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale  
allo sviluppo* 168
- MARCO PARISI  
*Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà  
religiosa nella scuola* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore* 237

### **Diritti Confessionali**

- VASCO FRONZONI  
*Inclusione finanziaria, finanza informale e fiscalità dei musulmani in Italia* 248



## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e Diadocké. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta di Firenze, sentenza 28 luglio 2023, n. 792*

(Ora di religione – Esonero ora di religione – Diritto di scelta anche nel corso dell’anno scolastico)

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 28 agosto 2023, n. 8017*  
(Ospedali religiosi e strutture ospedaliere pubbliche – Non completa assimilabilità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza 4 ottobre 2023, n. 14676*

(Concessione cittadinanza – accertamento requisiti – rilevanza frequentazione centri religiosi islamici – discrezionalità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817*

(Somministrazione di cibo e bevande – arte presepiale – valore simbolico e culturale del presepe)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, sentenza 14 novembre 2023, n. 837*

(Destinazione al culto di un immobile – Mutamento di destinazione urbanistica – Presupposti)

- *Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 20 novembre 2023, n. 9897*

(Utilizzo di sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità del divieto – Art. 19 Cost.)

438

con nota di

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO

*Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023*

452

## **Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana**

461



### LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati*

- nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Dichiarazione “Fiducia supplicans” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

GIURISPRUDENZA ROTALE

*Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018* 462  
 con nota di

FRANCESCO CATOZZELLA

*Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l’ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale* 481

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

**Giurisprudenza e legislazione civile**

492



-Presentazione

VALENTINA SICILIANO

*La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2022* 493

- *Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19502 (Libertà religiosa, conversione ad altro credo religioso, matrimonio, doveri coniugali, addebito della separazione)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308 (Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, deliberazione, convivenza triennale, ordine pubblico)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32148*

(Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, efficacia civile, ordine pubblico)

- *Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023*

(Libertà religiosa, Islam, matrimonio, diniego pubblicazioni, nulla osta autorità Paese di origine, contrarietà ordine pubblico)

## Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

558



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del pensiero – Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione – Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita – Revoca del consenso – Tutela dell'affidamento – Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione – Rapporti con la famiglia di origine – Interesse del minore)

## Giurisprudenza e legislazione internazionale

559



- *Presentazione*

**LIBERTÀ RELIGIOSA**

- *Helsingin hovioikeus, sentenza n. 23/144951, del 14 novembre 2023 (FINLANDIA)*

(libertà di parola – Bibbia – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum del 24 ottobre 2023 (USA)*  
(giuramento – pubblico impiego – laicità dello stato)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeal, Affaire 'Louisiana vs Neveux', dell'8 novembre 2023*

(pena di morte – obiezione di coscienza – giuria)

#### ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service del 31 agosto 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, n. 487891, del 7 settembre 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

#### LAÏCITÉ

- *CAA di Versailles, 2ème chambre, n. 21VE02760, del 15 dicembre 2023* (FRANCIA)

(principi costituzionali – *liberté, égalité, fraternité* – Costituzione)

#### AUTONOMIA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *Helsinki HAO, sentenza n. 7297/2023, del 18 dicembre 2023* (FINLANDIA)  
(diritto canonico luterano – parrocchia – indipendenza)

- *High Court of Uganda, n. 36/2023, del 25 ottobre 2023* (UGANDA)

(Vescovi – indipendenza – Chiesa Anglicana)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', del 30 luglio 2023* (USA)

(Amish – intimidazione – *meidung*)

#### SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wiring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', del 16 ottobre 2023* (CANADA)

(giuramento – avvocatura – libertà di coscienza)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal vs State of Queensland, n. QCA 156, del 1 Agosto 2023* (AUSTRALIA)

(*Kirpan* – Scuola – arma impropria)

#### SIMBOLI RELIGIOSI

- *Bundesverwaltungsgericht, sentenza n. 10/C/3.22, del 19 dicembre 2023* (GERMANIA)

(crocifissi – uffici pubblici – neutralità dello Stato)

- *Pennsylvania, legge n. 84/2023 del 30 ottobre 2023* (USA)

(Scuola – insegnanti – laicità dello Stato)

#### EBRAISMO

- *Bundesgerichtshof, sentenza n. 3/StR/176/23, del 17 ottobre 2023* (GERMANIA)

(antisemitismo – libertà di parola – *hate speech*)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', del 18 agosto 2023* (USA)

(ghet – matrimonio ebraico – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs Benson', del 5 settembre 2023* (USA)

(*ketubbah* – matrimonio ebraico – accordo prematrimoniale)

- U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell', del 27 novembre 2023 (USA)

(Shavuot – libertà religiosa carcerati – Establishment Clause)

#### DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, dell'11 novembre 2023 (Australia)

(vilipendio religioso – atto pubblico – irrisione)

#### TURBATIO SACRORUM

- Stato del Michigan, legge 4476 del 16 novembre 2023 (USA)

(profanazione – danneggiamento – edifici religiosi)

### Giurisprudenza e legislazione penale

561



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915

(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873

(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912

(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964

(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

### Giurisprudenza e legislazione tributaria

562



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35123

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Trieste, sentenza 4 gennaio 2023, n. 2

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – esenzione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Taranto, sentenza 12 giugno 2023, n. 596*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – Oratorio – esenzione spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, II grado Campania, sentenza 26 giugno 2023, n. 4008/16*

(IMU – enti religiosi – attività sanitaria convenzionata con la PA – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado di Roma, sez. XXIII, 10 maggio 2023 61, n. 6183*

(IMU – TASI – esenzione; attività di religione e di culto; destinazione d’uso – cause di esclusione dell’imposta – oneri probatori – agevolazione non spettante)  
- *Corte di giustizia tributaria, II grado del Lazio, sentenza 25 settembre 2023, n. 5314*

(IMU – ICI – attività didattica – esenzione – corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio – difetto probatorio – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201*

(Art. 67, comma 1, lett. b) TUIR – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – soppressione enti ecclesiastici – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1164*

(DPR n. 601 del 1973 – art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400*

(DPR n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni fiscali – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9409*

(D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 7, n. 3 – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35087*

(I.N.V.I.M. straordinaria (D.L. n. 55 del 1983, art. 26) – esenzione DPR n. 643 del 1972, art. 3 – APSA – agevolazione non spettante)



## Parte III

### Recensioni

- FRANCESCA D'AVINO (a cura di), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Roma, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (a cura di), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (a cura di), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589



# INDEX

## Part I

### Canon Law

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*The synodal action in the Church's judicial activity* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*The Juridical Domain of Beauty in the Material Aspects of the Liturgy* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures* 67

### Ecclesiastical Law

- SIMONA ATTOLLINO  
*Non-profit organizations between law and economy: models of solidarity and inclusive participation* 97
- FABIO BALSAMO  
*Religious Apps and Generative Artificial Intelligence: Legal Issues* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation* 168
- MARCO PARISI  
*The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*Church bodies' liability for business activities* 237

### Religious Laws

- VASCO FRONZONI  
*Financial inclusion, informal finance and taxation of Muslims in Italy* 248

## **Vatican Law**

MARIA D'ARIENZO

*The new Fundamental Law of the Vatican City State of 2023* 261

FABIO VECCHI

*The use of transparency criterion in Vatican economic-financial legislation with a view to openness and canonical justice* 276

## **History of religious institutions and relations between law and religions**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality* 315

## **Topics, debates, chronicles**

ALESSANDRO ALBISETTI

*The coronation of King Charles III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*The new legislation regarding voluntary termination of pregnancy in the Republic of San Marino and in the State of California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*A right that actually "cannot find space": the right to parenthood* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Reflections on the subject of contract stability and termination in a state of need: law, economy, family and religion* 407

MILENA SANTERINI

*Children's rights in the society of cultural pluralism* 427

## **Part II**

**Administrative Jurisprudence and Legislation** 437



- *Presentation*

- *Veneto Regional Administrative Court, Second Section, decree of 8 July 2023, no. 334*

(Destination of a building to worship – Suspension of the order to restore the previous commercial use – Unavailability of the religious space – Damage to the right to religious freedom – Existence of serious and irreparable damage)

- *Tuscany Regional Administrative Court, Fourth Section of Florence, judgement of 28 July 2023, no. 792*  
(Hour of religion – Exemption from the hour of religion – Right to choose even during the school year)
- *Council of State, Second Section, judgement of 28 August 2023, no. 8017*  
(Religious hospitals and public hospital facilities – Not completely assimilable)
- *Latium Regional Administrative Court, Fifth Bis Section, judgement of 4 October 2023, no. 14676*  
(Granting of citizenship – verification of requirements – relevance of attendance at Islamic religious centres – discretion)
- *Campania Regional Administrative Court, Third Section of Naples, judgement of 25 October 2023, no. 5817*  
(Provision of food and drinks – nativity scene art – symbolic and cultural value of the nativity scene)
- *Lombardy Regional Administrative Court, Second Section of Brescia, judgement of 14 November 2023, no. 837*  
(Destination of a building for worship – Change of destination – Prerequisites)
- *Council of State, Third Section, judgement of 20 November 2023, no. 9897*  
(Use of prohibited substances within religious ceremonies – Legitimacy of the ban – Art. 19 Constitution) 438

annotated by

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D'AMBROSIO

*The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the Sate Council No. 9897 of 20 November 2023* 452

## **Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation** 463



- *Presentation*

### **CANONICAL LEGISLATION**

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi. Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration “Fiducia supplicans” on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

### **ROTAL JURISPRUDENCE**

*Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018*

annoted by

FRANCESCO CATOZZELLA

*Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision*

481

VATICAN LEGISLATION

- Decree No. DXCVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the “Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State” of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)
- Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)
- Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)

## Civil Jurisprudence and Legislation

492



- Presentation

VALENTINA SICILIANO

- The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2022*
- Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 July 2023, n. 19502 (Religious freedom, conversion to another religious belief, marriage, marital duties, separation charge)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 October 2023, n. 28308 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, deliberation, three-year cohabitation, public order)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 20 November 2023, n. 32148 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, civil efficacy, public order)
  - Court of Naples, decree 20 October 2023 (Religious freedom, Islam, marriage, denial of publications, authorization from the country of origin authorities, opposition to public order)

493



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights*

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds – Freedom of expression of thought – Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d’Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Public sector – Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace – Islamic headscarf – Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation – Revocation of consent – Protection of custody – Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption – Relations with the family of origin – Interest of the child)

**International Jurisprudence and Legislation**



- *Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Helsingin hovioikeus, Judgment No. 23/144951, 14 November 2023 (FINLAND)*

(freedom of speech – Bible – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum of 24 October 2023 (USA)* (oath – civil service – secularism of the state)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, Affaire ‘Louisiana v. Neveaux’, of 8 November 2023*

(death penalty – conscientious objection – jury)

## ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service of 31 August 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, No 487891, dated 7 September 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

## LAÏCITÉ

- *CAA of Versailles, 2ème chambre, no. 21VE02760, of 15 December 2023 (FRANCE)*

(constitutional principles – *liberté, égalité, fraternité* – Constitution)

## AUTONOMY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- *Helsinki HAO, Judgment No. 7297/2023, 18 December 2023 (FINLAND)*

(Lutheran canon law – parish – independence)

- *High Court of Uganda, No. 36/2023, of 25 October 2023 (UGANDA)*

(Bishops – independence – Anglican Church)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', of 30 July 2023 (USA)*

(Amish – intimidation – *meidung*)

## SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', of 16 October 2023 (CANADA)*

(oath – advocacy – freedom of conscience)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal v State of Queensland, No. QCA 156, of 1 August 2023 (AUSTRALIA)*

(*Kirpan* – School – improper weapon)

## RELIGIOUS SYMBOLS

- *Bundesverwaltungsgericht, Judgment No. 10/C/3.22, 19 December 2023 (GERMANY)*

(crucifixes – public offices – State neutrality)

- *Pennsylvania, Law No. 84/2023 of 30 October 2023 (USA)*

(school – teachers – secularity of the State)

## JUDAISM

- *Bundesgerichtshof, Judgment No. 3/StR/176/23 of 17 October 2023 (GERMANY)*

(anti-Semitism – freedom of speech – hate speech)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', 18 August 2023 (USA)*

(ghet – Jewish marriage – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs. Benson', of 5 September 2023 (USA)*

(ketubah – Jewish marriage – prenuptial agreement)

- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell',*



27 November 2023 (USA)

(*Shavuot* – religious freedom prisoners – Establishment Clause)

RELIGIOUS DISCRIMINATION

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, of 11 November 2023 (Australia)

(religious vilification – public act – mockery)

TURBATIO SACRORUM

- State of Michigan, Act 4476 of 16 November 2023 (USA)

(desecration – damage – religious buildings)

**Criminal Jurisprudence and Legislation**

561



- *Presentation*

- Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915

(Crimes against the family – Tribunal for the exercise of a right – Relevance of the religious connotations of belonging – Non-existence)

- Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649

(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)

- Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873

(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912

(Defamation – Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration – Truth of the news – Non-existence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964

(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

**Fiscal Jurisprudence and Legislation**

562



- *Presentation*

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 29 November 2022, no. 35123

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992

- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Trieste, sentence 4 January 2023, no. 2*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Taranto, sentence 12 June 2023, no. 596*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – Oratory – exemption due)
- *Second Instance Tax Court of Justice Campania, sentence 26 June 2023, n. 4008/16*
- (IMU – religious bodies – healthcare activity affiliated with the PA – benefit not due)
- *First Instance Tax Court of Justice of Rome, Section XXIII, 10 May 2023 61, n. 6183*
- (IMU – TASI – exemption; religious and cult activities; intended use – causes for exclusion of the tax – evidentiary burdens – relief not due)
- *Second instance Tax Court of Justice of Lazio, sentence 25 September 2023, n. 5314*
- (IMU – ICI – teaching activity – exemption – symbolic or unsuitable fees to constitute remuneration for the service – lack of evidence – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
- (Art. 67, paragraph 1, letter. b) TUIR – capital gain – real estate transfers – Diocesan Institute for the Support of the Clergy – suppression of ecclesiastical bodies – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 January 2023, no. 1164*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973 – art. 6, paragraph 1 – Ires – benefits – rental – benefit not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973, art. 6, paragraph 1 – IRES – tax breaks – rental – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 5 April 2023, no. 9409*
- (Presidential Decree n. 601 of 1973, art. 6, art. 7, no. 3 – capital gain – real estate transfers – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, sentence of 14 December 2023, no. 35087*
- (I.N.V.I.M. extraordinary (Legislative Decree no. 55 of 1983, art. 26)
- exemption from Presidential Decree no. 643 of 1972, art. 3 – APSA – relief not due)

### Part III

#### Reviews

- FRANCESCA D'AVINO (ed.), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Rome, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (ed.), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bononia University Press, Bononia, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Naples, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Florence, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (ed.), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (eds.), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objcecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589

# *Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo*

## *Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation*

FRANCESCO SORVILLO

### RIASSUNTO

*Il livello di protezione della libertà religiosa costituisce un parametro di riferimento per valutare l'azione degli attori che a vario titolo sono coinvolti nel sistema di cooperazione internazionale e peace-building, come ad esempio ONG ed enti religiosi. La religione, infatti, è spesso considerata come un limite allo sviluppo umano o come fattore di conflitto. In realtà, le grandi religioni condividono i medesimi principi di solidarietà ed uguaglianza e promuovono unità e pace nella famiglia umana. Nella geopolitica attuale, inoltre, esse hanno assunto un ruolo centrale nei processi di peace-building, come dimostra la sottoscrizione di numerose Dichiarazioni volte a favorire l'applicazione e la diffusione delle norme umanitarie e la riduzione dei conflitti armati. Tali documenti, pur essendo privi di vincolatività giuridica, hanno immediata precettività negli ordinamenti confessionali e sono comprensibili da parte di istituzioni politiche e giuridiche, nonché traducibili in strumenti concreti per la gestione dei conflitti economico-sociali. In ragione di ciò, il saggio intende analizzare il ruolo di ONG ed enti religiosi nei processi di peace-building, nonché la cornice giuridica dell'attuale sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo.*

### PAROLE CHIAVE

*ONG; enti religiosi; cooperazione allo sviluppo*

### ABSTRACT

*The level of protection of religious freedom is a benchmark for evaluating the actions of the players involved in different ways in the international cooperation and peace-building system, such as NGOs and religious bodies. In fact, religion is often considered as a limitation to human development or as a factor of conflict. In reality, the great religions share the same principles of solidarity and equality and promote unity and peace in the human family. In today's geopolitics, moreover, they have assumed a central role in peace-building processes, as evidenced by the signing of many Declarations aimed at promoting the application and dissemination of humanitarian norms and the reduction of armed conflicts. Such documents, though not legally binding, have immediate preceptiveness in religious law systems and are comprehensible by political and legal institutions, as well*

*as capable of being translated into concrete tools for the management of socio-economic conflicts. For this reason, the paper aims to analyse the role of NGOs and religious bodies in peace-building processes, as well as the legal framework of the current Italian system of international development cooperation.*

KEYWORDS

*NGOs; Religious bodies; International development cooperation*

SOMMARIO: 1. *ONG, enti religiosi e cooperazione internazionale allo sviluppo* – 2. *L'associazionismo negli ordinamenti religiosi* – 3. *Gli attori della cooperazione allo sviluppo nella disciplina del Terzo settore* – 4. *La disciplina giuridica delle ONG* – 5. *Enti religiosi ONG e processi di peace-building: il c.d. "metodo Sant'Egidio"*.

*1. ONG, enti religiosi e cooperazione internazionale allo sviluppo.*

Analizzare oggi il rapporto tra enti religiosi e ONG<sup>1</sup> seppur sotto il profilo scientifico è un compito alquanto complesso. Il dibattito, infatti, è eccessivamente polarizzato sulla contrapposizione politica circa il coinvolgimento di queste ultime nelle operazioni di soccorso in mare dei migranti<sup>2</sup> e di qui, per estensione, rispetto ad alcuni provvedimenti normativi: il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori*" (convertito in l. 24 febbraio 2023, n. 15, e noto anche come decreto ONG), nonché i successivi provvedimenti che hanno emendato il decreto Lamorgese<sup>3</sup> su diverse fattispecie sensibili, tra le quali spiccano proprio le "re-

---


<sup>1</sup> \* Il contributo riproduce, con integrazioni e compendio bibliografico, il testo della relazione presentata alla giornata di studi organizzata dall'Università degli Studi di Sassari sul tema "Enti religiosi e terzo settore" (Sassari, 19-20 ottobre 2023). Esso, inoltre, è destinato alla pubblicazione anche negli atti del convegno.

Le ONG iniziarono ad affermarsi in Italia tra gli anni '60 e '70, allorché ottennero regolamentazione giuridica nella legge 9 febbraio 1979, n. 38 recante "Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo", che ne dettava i requisiti di idoneità necessari a operare nel sistema di cooperazione allo sviluppo.

<sup>2</sup> Cfr. STEFANO ZUNARELLI, MICHELE M. COMENALE PINTO, *Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti* (V ed.), Walters Kluwer, Milano, 2023, p. 47, evidenziano come le azioni di soccorso delle ONG in favore dei migranti non sono oggetto di unanime apprezzamento e, in alcune occasioni, hanno avuto anche un seguito giudiziario per i presunti contatti intervenuti con organizzazioni di trafficanti di esseri umani presenti in Libia e Tunisia.

<sup>3</sup> Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter

gole d’ingaggio” per i pattugliatori navali di tali organizzazioni<sup>4</sup>. Al contrario, molto poco si dice sull’importantissimo ruolo che esse assolvono per l’attuazione degli obiettivi del sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo che dall’art. 1, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono individuati nello: a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.



Fonte: [Open-cooperazione.it](https://www.open-cooperazione.it)

Meno ancora si dice, poi, sul ruolo assolto dagli enti religiosi<sup>5</sup> all’interno

e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173.

<sup>4</sup> Il Comitato di Esperti sul diritto in materia di ONG del Consiglio d’Europa ha pubblicato uno studio giuridico dal titolo “Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting refugees and other migrants in council of europe member states”, nel quale si attira l’attenzione sul ricorso sempre più frequente al diritto penale da parte degli Stati per limitare drasticamente la possibilità delle ONG di operare a sostegno di migranti e rifugiati. Il paper è consultabile all’url: [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/Criminal\\_Law\\_Restrict\\_work\\_NGOs-1.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/Criminal_Law_Restrict_work_NGOs-1.pdf). Il ruolo delle ONG nelle c.d. attività SAR (Search and Rescue), infatti, non è sempre ritenuto utile e il loro intervento è di conseguenza spesso ostacolato. Su tali problemi cfr. LUCA MASERA, *La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno stato democratico*, in *Federalismi*, 2, 2019, p. 18 ss.

<sup>5</sup> In merito agli enti religiosi cfr. ANTONIO FUCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi. Tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022. Per un inquadramento generale sulle attività di assistenza e beneficenza si rinvia invece a MARIA CRISTINA FOLLIERO,

di tale sistema. Men che meno sulla possibilità da parte di questi ultimi di avvalersi di forme organizzative come le ONG<sup>6</sup> per lo svolgimento di attività “diverse” connesse alla loro missione, pur nel rispetto di finalità e strutture che li caratterizzano.

In proposito, invece, sarebbe forse il caso di ricordare che la riforma del Terzo settore avviata con il d.lgs. 117/2017, da quest’ultimo punto di vista ha incluso proprio gli enti religiosi<sup>7</sup> tra quelli in grado di contribuire alle azioni di co-programmazione e co-progettazione pubblica per il perseguimento delle finalità di interesse generale che il d.lgs. n. 117 elenca all’art. 5. Posto che essi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato decreto, adottino un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata il quale, ove non diversamente previsto e in ogni caso sempre nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo settore (CTS) e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). E inoltre, che per lo svolgimento di tali attività, sia costituito un patrimonio destinato e tenute separatamente scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 13 del citato CTS.

In più, fatte queste necessarie premesse, si dovrebbe anche segnalare che a livello di disciplina giuridica ONG e enti religiosi civilmente riconosciuti – questi ultimi, così denominati proprio in seguito alla riforma operata dal D.lgs. n. 117 – sono realtà che nell’ordinamento italiano presentano un legame particolarmente intenso, descritto, quantomeno, dalla condivisione di un medesimo “interesse generale” alla promozione della solidarietà, del bene comune e alla generale affermazione della giustizia sociale. Ciò soprattutto quando un ente religioso decide di ricorrere a tale forma organizzativa per

---

*L’assistenza e la beneficenza tra legislazione e diritto costituzionale vivente*, Edisud, Salerno, 1990.

<sup>6</sup> L’acronimo ONG, com’è noto, è generalmente utilizzato con riferimento alle organizzazioni impegnate nel sistema di cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario. Sino alla riforma del 2014 l’unico riferimento normativo era la legge n. 49 del 1987 recante “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” che all’articolo 28 normava il “Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative”. Era, infatti, compito del Ministero degli Affari Esteri concedere una specifica idoneità ricognitiva dello status giuridico di organizzazione non governativa. Dal 1 gennaio 2016, invece, in seguito all’abrogazione della legge 49 è stata definitivamente eliminata tale forma di riconoscimento di idoneità delle ONG, alla quale è seguita l’istituzione dell’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) ed altri soggetti senza finalità di lucro attive nella cooperazione allo sviluppo. L’iscrizione a questo specifico elenco è gestita dall’AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

<sup>7</sup> Per un approfondimento sul tema, *ex multis*, PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *Diritto del Terzo settore (II ed.)*, Il Mulino, Bologna, 2021; ANTONIO GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Jovene, Napoli, 2020; MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore (II ed.)*, Giappichelli, Torino, 2019; PIERLUIGI CONSORTI, *L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 4, 2018.

il perseguimento di certi suoi fini. Infatti, è appena il caso di ricordare che il citato art. 5, alla lettera n), include la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 (e le sue successive modificazioni), tra quelle di “interesse generale” espressamente individuate dal legislatore della riforma nel corso dell’anno 2017.

Sul legame esistente tra enti religiosi e ONG, va poi ulteriormente evidenziato che è proprio l’estrazione ideale di tipo “confessionale” che va a costituire uno degli elementi caratterizzanti necessari a una loro esatta classificazione<sup>8</sup>. Le ONG, infatti, possono essere distinte in base a parametri diversi<sup>9</sup> e precisamente: in base al settore e alla tipologia di intervento (alcune si occupano di finanziamento, altre svolgono attività operative o di lobbying, altre ancora agiscono come “*human rights defenders*” o nel settore dell’istruzione o degli aiuti umanitari); al raggio d’azione geografica (locale, nazionale o internazionale); al modello organizzativo (con o senza soci); e, non ultima, alla matrice “laica” o all’estrazione ideale di tipo “confessionale”<sup>10</sup>. Quest’ultimo aspetto, in particolare, consente a tutti di ricordare che la libertà religiosa dei fedeli si esprime anche attraverso l’adesione a enti o a realtà del variegato mondo dell’associazionismo di ispirazione religiosa, ossia mediante la partecipazione a tutte quelle «[...] formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo» secondo la formula adottata dall’art. 2 della nostra Carta costituzionale. Consci, per di più, che l’art. 20 Cost. dispone la massima tutela agli enti di ispirazione religiosa, vietandone un trattamento odioso rispetto agli altri di

---

<sup>8</sup>Come ha sottolineato MARINA CASTELLANETA, *Lo status delle ONG nel diritto internazionale*, nello Studio n. 05.07.07.41/UE del Consiglio Nazionale del Notariato del 7 luglio 2005, pp. 2-3, «nel diritto internazionale manca un atto universale che individui le caratteristiche delle ONG, anche se è possibile rintracciare degli elementi che, sia grazie all’intervento della dottrina, sia grazie all’esame di taluni atti internazionali non dotati però di carattere vincolante universale, consentono di puntualizzare gli elementi comuni ai fini di una qualificazione di un’associazione tra le ONG. In particolare, le ONG devono essere dotate di uno Statuto, adottato con un atto o un contratto associativo di diritto interno, devono avere una struttura stabile e un organo permanente, un fine comune, realizzato attraverso una attività transnazionale, condiviso da individui o associazioni collocate in Stati membri. Inoltre, esse non devono perseguire alcun fine di lucro diretto, non mirando a ripartire un utile tra i membri, ma ad utilizzare gli introiti per il perseguimento dei fini della ONG.»

<sup>9</sup>La Banca Mondiale, ad esempio, nella Direttiva operativa 14.70 ha definito le ONG come «private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social services, or undertake community development». Essa ha inoltre diviso le ONG in due macroinsiemi: ONG operative, cioè che lavorano direttamente sul campo per perseguire progetti e attività in linea con la propria mission.; e ONG di sostegno, cioè quelle che si fanno portavoce di cause specifiche o che ricoprono un ruolo di advocacy e contrapposizione critica dei governi.

<sup>10</sup>Cfr. WALTER ROTONDA, LUCA CICCOTTI, *Associazioni non governative in Italia*, in *Rivista Diritto penale della globalizzazione*, giugno 2017, pp. 1-6, all’url: [www.dirittopenaleglobalizzazione.it/associazioni-non-governative-italial](http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/associazioni-non-governative-italial).



diritto comune, ancor prima di una loro organizzazione, in stretto collegamento con quanto dispone l'art. 19 che lo precede<sup>11</sup>. Partecipare a tali organismi, quindi, è per i fedeli una manifestazione della loro appartenenza confessionale e in tale guisa essi esercitano anche il loro diritto di libertà religiosa. Si pensi, per l'appunto, alla partecipazione a enti religiosi o ad altre realtà di estrazione confessionale impegnate nel c.d. Terzo settore, mediante le quali si condensa l'impegno che molti di essi approfondono stabilmente nella sfera del sociale.

## *2. L'associazionismo negli ordinamenti religiosi*

In questa sede, di conseguenza, non può certo essere ignorato che il diritto all'associazionismo è di fondamentale importanza anche per gli ordinamenti confessionali le cui regole, come spesso accade (vd. il caso degli enti ecclesiastici), producono rilevanti effetti anche negli ordinamenti civili.

Nell'ordinamento canonico, ad esempio, già nel 1988 si rilevava che nella Chiesa di fine millennio l'associazionismo era alla base di una nuova stagione aggregativa per i fedeli laici<sup>12</sup>. In tal senso, il canone 215 CIC che è posto all'interno delle norme che ne delineano lo statuto giuridico, assegna proprio a questi ultimi il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni<sup>13</sup> attraverso le quali, «mediante l'azione comune» essi possono tendere agli obiettivi fissati dal canone 298 CIC, e cioè «all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano». Tali associazioni che ai sensi dei canoni 299 e 301 CIC si costituiscono in forma di associazioni private o pubbliche di fedeli<sup>14</sup>, spesso nei propri statuti

---

<sup>11</sup> Su tale punto si rinvia al volume della CEI, *Temi di amministrazione dei beni ecclesiastici e riforma del terzo settore*, al sito [www.economato.chiesacattolica.it](http://www.economato.chiesacattolica.it), p. 6.

<sup>12</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap., *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 29.

<sup>13</sup> Sull'associazionismo nella Chiesa cattolica si vedano, *ex multis* CRISTINA DALLA VILLA, *Il "diritto di associazione" come evoluzione del "diritto all'esercizio del carisma" nell'ordinamento della Chiesa cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, III-IV, 2017, p. 571 ss.; VENERANDO MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1-204; LUIS NAVARRO, *Le forme tipiche di associazione dei fedeli*, in *Ius Ecclesiae*, n. 11, 1999, pp. 771-797; PAOLO GIULIANI, LUIS NAVARRO, *La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1986.

<sup>14</sup> In proposito, FEDERICO GRAVINO, *Diritto di associazione e ordinamento canonico: profili di evoluzione storica di uno ius naturale*, in ANTONIO FUCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi. Tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 437, osserva che «la distinzione tra associazioni di fedeli pubbliche e private ex canone 299 § 2 CIC, com'è

non escludono la possibilità di avere un ramo sociale che opera attraverso fondazioni, cooperative sociali, ONG o altri possibili soggetti giuridici utili a conseguire gli obiettivi che esse si prefiggono di realizzare. In tal caso, come è stato ricordato da Benedetto XVI nella Lettera Apostolica “*Intima Ecclesiae natura*”, allorché «attività caritatevoli siano promosse dalla Gerarchia stessa, oppure siano esplicitamente sostenute dall’ autorità dei Pastori, occorre garantire che la loro gestione sia realizzata in accordo con le esigenze dell’ insegnamento della Chiesa e con le intenzioni dei fedeli, e che siano rispettate anche le legittime norme date dall’ autorità civile<sup>15</sup>. Nell’ ordinamento canonico è stata quindi posta particolare attenzione nei confronti del regime giuridico che qualifica l’ impegno sociale, attività che come si è accennato deve sempre rispettare la disciplina canonica, ma anche le norme dell’ autorità civile<sup>16</sup>.

Il diritto all’ associazionismo per finalità solidaristiche, inoltre, è ben noto anche in molti Paesi islamici. Difatti, in dottrina, è stato correttamente osservato che «in seno alla tradizione arabo-musulmana i temi della giustizia (sociale, politica, internazionale, di genere) ricoprono un’ importanza fondamentale. *Al-’Adl* (il Giusto) è uno dei novantanove nomi di Allah: “giusta” è la città governata secondo i principi dell’ uguaglianza di tutti gli esseri umani di fronte a Dio, della solidarietà tra fedeli, della tolleranza verso la Gente del Libro, dell’ assistenza nei confronti di chi versa in condizioni di difficoltà e bisogno. Spesso si citano a testimonianza dell’ attenzione della religione islamica nei confronti dei poveri e degli emarginati le pratiche della *zakat* (l’ offerta obbligatoria) e della *sadaqa* (l’ offerta volontaria)<sup>17</sup>, ma l’ ampiezza e l’ importanza della nozione di giustizia nella tradizione musulmana non sono limitate a queste due pratiche: la giustizia è un valore fondante e la solidarietà, il rispetto, la tolleranza ne sono declinazioni che ordinano la vita dei singoli e delle comunità. Operare con giustizia è per il credente un obbligo, mentre

---

noto, si fonda sul criterio della costituzione. L’ erezione da parte dell’ autorità ecclesiastica competente conferisce, infatti, il carattere pubblico all’ associazione anche nel caso in cui l’ associazione stessa sia originariamente nata per l’ iniziativa privata dei fedeli. In tal senso, il fine istituzionale di un’ associazione pubblica di fedeli che agisce *nomine Ecclesiae*, coincide con quello proprio della Chiesa, ossia il bene comune, legittimando sia nella fase costitutiva che in quella modificativa, l’ azione della gerarchia, che garantisce l’ autenticità dell’ azione della persona giuridica pubblica mediante un controllo più forte.»

<sup>15</sup> BENEDETTO XVI, Lett. Ap., *Intima Ecclesiae natura. Sul servizio della carità*, in proemio.

<sup>16</sup> Cfr. MAURIZIO MARTINELLI, *Il servizio della carità tra l’ Enciclica Deus caritas est e la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” Intima Ecclesiae Natura. Gli sviluppi di un modello*, in PAOLO CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 121-143.

<sup>17</sup> L’ ontologica differenza è segnalata anche da MARIA D’ ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell’ economia nell’ Islam*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 37-39.

commettere ingiustizia è *harām*, proibito»<sup>18</sup>. In tali ordinamenti le esigenze appena accennate vengono soddisfatte sia attraverso la tradizionale costituzione di *waqf* e confraternite<sup>19</sup>, sia attraverso forme più moderne di associazionismo capaci, nella sostanza, di dare migliore attuazione alle spinte solidaristiche che sono ben presenti anche nelle società islamiche contemporanee.

Al pari di cristianesimo e Islam, anche l'ebraismo ha conosciuto lo sviluppo di diverse forme di associazioni di fedeli. In Italia, ad esempio, «per quattro secoli, dall'inizio del Cinquecento e fino a tutto l'Ottocento (...) questo intento (...) comprendeva la creazione di alcuni tipi di organizzazioni: confraternite o accademie, fondate sia per scopo filantropico che a scopo culturale ed educativo. Tutte queste istituzioni in ebraico venivano chiamate indistintamente *hevrah*, e al plurale *havarot*, ossia società o associazioni e in italiano compagnie, i cui scopi spesso si confondevano: organizzazioni create per pregare assieme, potevano poi allestire rappresentazioni teatrali, così come associazioni filantropiche erette per aiutare i bisognosi potevano in seguito sponsorizzare pubblicazioni di libri.». Nella società ebraica, di conseguenza, la presenza di organizzazioni di fedeli così come la varietà dei loro scopi evidenziano ancor oggi le funzioni sociali, solidaristiche e culturali che tali enti esercitano<sup>20</sup> all'interno delle comunità che la diaspora ha fatto germogliare in molti paesi del mondo.

### *3. Gli attori della Cooperazione allo sviluppo nella disciplina giuridica del Terzo settore*

Per tutte le motivazioni che precedono appare, dunque, quanto mai evidente che il Terzo settore cela un'anima così multiforme ed eclettica che è estremamente importante per il tessuto socioeconomico italiano, sia a livello nazionale che internazionale.

---

<sup>18</sup> Così ORSETTA GIOLO, *L'associazionismo civile nei paesi arabo-musulmani del Mediterraneo*, in *Jura Gentium*, 2009, p. 1 ss., nonché all'url: <https://www.juragentium.org/topics/med/forum/it/giolo.html>.

<sup>19</sup> Cfr. ALESSANDRO BILETTA, *Wakf*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, vol. XX, Torino, 1975, p. 1076; GIOVANNI CIMBALO, *Il ritorno del Waqf*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechurchiese.it](http://www.statoechurchiese.it)), n. 14/2016, pp. 1-65; RAFFAELE SANTORO, *Le pie fondazioni tra diritto canonico e diritto islamico*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 73-77.

<sup>20</sup> In merito all'associazionismo ebraico, cfr. ANDREA YAACOV LATTES, *Le confraternite ebraiche di Venezia nel XVII secolo ed i loro documenti: una prima analisi*, in *Materia giudaica: rivista dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo*, XXIII, 2018, pp. 115-130.

**PROSPETTO 2. ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ PREVALENTE.**  
 Anno 2020, valori assoluti, composizioni e percentuali

Settore di attività prevalente <sup>(1)</sup>	Istituzioni non profit		Dipendenti <sup>(2)</sup>	
	v.a.	%	v.a.	%
Attività culturali e artistiche	57.615	15,9	20.038	2,3
Attività sportive	119.476	32,9	18.747	2,2
Attività ricreative e di socializzazione	51.954	14,3	10.827	1,2
Istruzione e ricerca	13.809	3,8	130.392	15,0
Sanità	12.578	3,5	103.215	11,9
Assistenza sociale e protezione civile	35.868	9,9	421.396	48,4
Ambiente	6.316	1,7	2.145	0,2
Sviluppo economico e coesione sociale	6.361	1,7	98.918	11,4
Tutela dei diritti e attività politica	6.684	1,8	3.350	0,4
Filantropia e promozione del volontariato	4.126	1,1	2.667	0,3
Cooperazione e solidarietà internazionale	4.635	1,3	3.868	0,4
Religione	17.249	4,7	9.396	1,1
Relazioni sindacali e rappresentanza interessi	24.610	6,8	40.686	4,7

**Fonte: Istat – Censimento permanente delle Istituzioni non-profit (2022)**


L’Istituto Nazionale di Statistica con l’ultimo “Censimento permanente delle istituzioni non profit” svolto nell’anno 2022 (su base di rilevazione 2020) ha confermato questo dato, certificando la rilevanza del comparto sia in termini quantitativi che qualitativi. Da una breve disamina dei numeri forniti dall’Istituto si evince infatti che le istituzioni non profit attive in Italia al 31 dicembre 2020 sono 363.499, e che tra i soggetti che vi operano stabilmente il 4,7% (17.249 unità) è occupato nel settore religioso, mentre un altro 1,3% (4.635 unità) è impegnato proprio nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, comunque erogando, in ambo i casi, numerosi servizi in favore delle collettività<sup>21</sup>.

Il dato più rilevante che va quindi sottolineato è che il Terzo settore si presenta come un’area assolutamente strategica se si considerano le finalità perseguite (equità, solidarietà, giustizia sociale, sussidiarietà, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile), costituendo un irrinunciabile presidio per la tenuta sociale sia a livello nazionale che internazionale. Ed è per questo, forse, che la normativa vigente sollecita le amministrazioni pubbliche a coinvolgere attivamente gli Enti del Terzo settore e, di conseguenza, anche le ONG nelle richiamate attività di co-progettazione e co-programmazione realizzate sia nell’ambito della cooperazione territoriale<sup>22</sup>, sia nell’ambito del sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo. Ritornando, invece,

<sup>21</sup> In tal senso MARCO PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello stato sociale*, ESI, Napoli, 2004.

<sup>22</sup> Cfr. CARMELA ELEFANTE, *Sostenibilità, prossimità e sviluppo integrale tra diritto e religione. Il ruolo degli oratori nei processi di resilienza trasformativa*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 57-61.

all'aspetto della partecipazione dei fedeli e degli enti religiosi a questo tipo di istituzioni, va detto che essa è ampiamente testimoniata dall'entità dei sussidi erogati al comparto dai cosiddetti finanziatori non istituzionali. Le Chiese, ad esempio, in qualità di soggetti appartenenti a tale segmento, con il 7,5% contribuiscono in maniera rilevante proprio al sovvenzionamento delle ONG impegnate nei sistemi di cooperazione.



**Fonte: open-cooperazione.it**

Ed è per tale motivo che bisogna ora ricordare, che tutti coloro che intervengono nel sistema di cooperazione devono essere preventivamente sottoposti a verifica di conformità circa la competenza e l'esperienza maturata, secondo parametri predeterminati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo<sup>23</sup> istituito con l'art. 21 della legge n. 125/2014, nonché iscritti nel registro predisposto e tenuto dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) prevista all'art. 17 della medesima legge. Ciò è necessario affinché tutti gli enti iscritti, ivi compresi gli enti religiosi titolari di ONG, possano partecipare ai bandi competitivi predisposti per l'assegnazione di finanziamenti o per l'attribuzione di incarichi a realizzare specifiche iniziative di cooperazione per le quali, com'è ovvio, sono anche imposti precisi doveri

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 21, comma 2, il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi.

di rendicontazione. Ed è proprio su quest'ultimo tema che bisogna focalizzare l'attenzione, ricordando che le attività umanitarie e di cooperazione allo sviluppo, ai fini fiscali, sono considerate normalmente come attività non commerciali. Tale esenzione, in particolare, contribuisce a disegnare un settore dai tratti caratteristici peculiari, ove tutti gli attori coinvolti sono chiamati a lavorare secondo logiche di mercato (quindi in base al principio della concorrenza, quantomeno per accaparrarsi i canali pubblici o privati di finanziamento), anche se poi, sotto il profilo fiscale, le attività svolte sono legalmente sottratte a quelle considerate di natura commerciale. L'esenzione, pertanto, costituisce una delle motivazioni che ha portato il legislatore a riconoscere e assegnare agli enti del Terzo settore una responsabilità pubblica di rendicontazione, al pari di quanto è previsto per il settore pubblico e per l'iniziativa economica privata, garantendo in tal senso una sorta di reciprocità. A detti principi, com'è ovvio, soggiacciono anche gli enti religiosi<sup>24</sup> impegnati nella cooperazione con rami ONG per i quali, come è stato precisato dalle autorità cattoliche nella menzionata Lettera apostolica "*Intima Ecclesiae natura*", è sempre imposto il rispetto delle legittime norme poste al riguardo dalle pubbliche autorità. Per questi ultimi, specialmente, tale dovere di rendicontazione sembra qualificarsi con ancora maggiore chiarezza esaminando un argomento specifico legato al tema del finanziamento, che è proprio quello dell'*accountability* e della trasparenza nei sistemi di rendicontazione<sup>25</sup>. Difatti, se il d.lgs. 117/2017 prevede come obbligo contabile per gli enti di piccole dimensioni<sup>26</sup> la redazione di una Relazione di missione (art. 13, co. 1), esso, allo stesso tempo, impone a carico

---

<sup>24</sup> Per i profili legati alla fiscalità e alla disciplina tributaria degli enti religiosi cfr. GIUSEPPE RIVETTI, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2008; ANTONIO FIORILLI, *La fiscalità degli enti religiosi*, Fondazione Telos, Roma, 2009.

<sup>25</sup> Sulla questione dell'*accountability* nella Chiesa cattolica cfr. JESÚS MIÑAMBRES, *Governance e Accountability nella gestione dei beni ecclesiastici*, in ALESSANDRO ASTE (a cura di), *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoraltà e contabilità*, Marcianum Press, Roma, 2019, pp. 13-27; ma anche ID., *Rilevanza canonica dell'Accountability degli amministratori di beni ecclesiastici*, in *Jus Ecclesiae*, Vol. 31, n. 1, 2019, p. 135 ss.

<sup>26</sup> L'art. 13, commi 1 e 2, prevedono che gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

di quelli più grandi<sup>27</sup> la redazione del c.d. Bilancio sociale<sup>28</sup> (art. 14, co. 1). La differenza tra i due documenti contabili, com'è facile intuire, è di tipo sostanziale. La prima, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie<sup>29</sup>, mentre il secondo è uno strumento di informazione e trasparenza che in modo ancora più dettagliato mette a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità predefinite da apposite Linee guida dettate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall'ente. Si tratta quindi di uno strumento che favorisce processi di rendicontazione, di valutazione e di controllo dei risultati, garantendo al contempo, da parte degli enti, anche una gestione più efficace e coerente con i loro valori e la loro missione.

Ebbene, secondo la normativa vigente, come si è appena accennato, l'obbligo di redigere l'uno o l'altro dei documenti contabili discende dai criteri dimensionali determinati dalla legge. Ragion per cui l'eventuale decisione da parte degli enti più piccoli di aderire alle più gravose norme sulla redazione e pubblicazione del bilancio sociale, trae origine da una scelta del tutto autonoma assunta in base a criteri di mera convenienza. Essi, in ogni caso, hanno la possibilità «di estendere la portata informativa della rendicontazione periodica obbligatoria mediante la predisposizione del bilancio sociale, anche nei casi in cui non sia richiesto dalla normativa. Ciò, come anticipato, consentirebbe di fornire a stakeholder e comunità di riferimento fondati termini di valutazione del grado di conseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'esposizione di dati extra-contabili e contenuti che, in virtù della versatilità

---

<sup>27</sup> Ovvero gli enti che nell'ambito di un esercizio totalizzano ricavi, rendite o proventi o entrate comunque denominate inferiori a un milione di euro. In relazione a tali questioni e in particolare al bilancio separato e i controlli ANGELO CIARAFONI, *Gli enti ecclesiastici cattolici nel terzo settore. Necessità di un rinnovato intervento di legislazione bilaterale*, IF Press, Roma, 2023, pp. 194-198.

<sup>28</sup> Il c.d. Bilancio sociale o Report CSR (rendiconto sulla *Corporate Social Responsibility*) è il documento con il quale un'organizzazione – impresa, ente pubblico o privato o associazione – comunica periodicamente all'esterno gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli profili finanziari e contabili. Per gli enti ETS rientranti nel regime di rendicontazione ordinario, il percorso per la redazione del bilancio sociale è entrato nel vivo nel 2019 con l'Adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle *Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore* (Decreto del 4 luglio 2019 – pubblicato nella GU n.186 del 9 agosto 2019). L'obbligo di redazione del bilancio sociale e di deposito dello stesso presso il registro unico nazionale del Terzo settore è scattato nel 2021 che è stato per molti enti il primo anno in cui si sono trovati a redigere un documento di rendicontazione sociale e soprattutto impostarlo secondo le linee guida ministeriali, in ossequio al principio di omogeneità e di trasparenza vigente nell'ambito degli oneri di rendicontazione.

<sup>29</sup> La definizione è tratta da SIMONE MASI, *Relazione di missione: obblighi informativi e opportunità di trasparenza*, all'url: [file:///C:/Users/Utente/Downloads/20200715\\_Masi%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Utente/Downloads/20200715_Masi%20(5).pdf).



di tale documento, risultano modulabili in funzione delle dimensioni e degli aspetti distintivi dell'attività caratteristica.»<sup>30</sup>. In sintesi, si può quindi affermare che la legge introduce un'area di esenzione dalla redazione del bilancio sociale individuata su base dimensionale, alla quale però gli enti più piccoli possono facoltativamente rinunciare.

Nel caso della cooperazione internazionale, tuttavia, visto il generale dovere di rendicontazione esistente a carico dei beneficiari di finanziamenti concessi dal MAECI, dall'AICS o da altri finanziatori istituzionali, ad avviso di chi scrive, si dovrebbe sempre prevedere che gli enti che se ne avvalgono (ivi compresi gli enti religiosi titolari di rami ONG) dovrebbero automaticamente soggiacere al regime d'obbligo più gravoso. Tale dovere sembra infatti evincersi dalla lettura della legge 125/2014 la quale, all'art. 17, n. 10), sancisce che tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici devono necessariamente attenersi (quantomeno) al Codice etico adottato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che espressamente richiama le fonti normative internazionali in materia di tutela di diritti umani, condizioni di lavoro, sostenibilità ambientale, nonché la legislazione per il contrasto al riciclaggio e della criminalità organizzata.

In effetti, i documenti contabili a cui si sta facendo cenno con il passare del tempo hanno assunto sempre maggiore importanza, soprattutto in considerazione del fatto che i c.d. *asset intangibili*, cioè la reputazione e la credibilità agli occhi delle comunità di riferimento, sono diventati una risorsa fondamentale nei mercati di tutto il mondo. Si è infatti osservato che «rappresentazioni delle dinamiche gestionali esclusivamente per cassa, pur esprimendo in modo chiaro e immediato il flusso finanziario, non consentono d'altro canto la completa interpretazione dei risultati prodotti in termini di filosofia, tradizioni e valori»<sup>31</sup> di cui alcuni soggetti sono effettivamente portatori.

Le osservazioni che precedono, che a prima vista potrebbero sembrare inconferenti poiché riferibili soprattutto alle imprese del settore *for profit*, sono in realtà fondamentali anche per gli enti aventi natura ontologicamente diversa, quali sono, appunto, gli enti del settore *non profit*<sup>44</sup>. Tra questi, soprattutto gli enti religiosi titolari di rami ETS<sup>32</sup> o ONG<sup>45</sup> potrebbero in realtà avere un

---

<sup>30</sup> Così osserva CARLOTTA D'ESTE, *Gli adempimenti contabili degli enti religiosi*, in ANNA GIANFREDA, MIRIAM ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula edizioni, Tricase, 2018, pp. 314-319.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> Per un approfondimento della disciplina giuridica dell'ente religioso ETS cfr. ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, LUDOVICA DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, ESI, Napoli, 2019.



grande interesse ad aderire ai sistemi di *accountability* – al di là degli obblighi legali –, in quanto con la loro implementazione potrebbero comunicare all'esterno in maniera ancora più efficace, valori e culture religiose di cui sono espressione e che sono alla base della loro complessiva azione<sup>33</sup>.

Il concetto di *accountability*, peraltro, è ben noto negli ambienti della Chiesa cattolica che nella propria legislazione canonica universale include il canone 1287 CIC, il quale al § 1 sancisce l'obbligo di presentare un rendiconto annuale dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico all'Ordinario diocesano, mentre al § 2 contempla la previsione legale di “rendere conto” ai fedeli sull'uso fatto dei beni della Chiesa<sup>47</sup>. Si può quindi sostenere che se l'utilità degli strumenti di rendicontazione è già ben nota tra le imprese, essa è altrettanto consolidata anche negli “ambienti religiosi” all'interno dei quali tali strumenti sono annoverati tra i mezzi di “dialogo” con le comunità ecclesiali. Il tema della rendicontazione e della comunicazione esterna degli enti *non profit* va pertanto riferito anche agli enti religiosi, rispetto al quale esso si pone in soluzione di continuità per ciò che concerne lo specifico ambito delle attività non di culto.

#### *4. La disciplina giuridica delle ONG*

Le osservazioni sin qui svolte consentono, a questo punto, di andare a “guardare” più da vicino la disciplina giuridica delle ONG, ricordando a tal fine che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “*Disciplina generale sulla Cooperazione internazionale per lo sviluppo*” ha da poco riformato il sistema inizialmente tracciato con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, rubricata “*Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*”.

La legge 125/2014 costituisce quindi la cornice giuridica di riferimento del sistema della Cooperazione italiana allo sviluppo, definendone principi, attori, destinatari, criteri e finalità, nonché compiti e funzioni degli organi preposti a coordinare tale tipo di attività<sup>34</sup>.

A tal riguardo, l'art. 1, co. 1, stabilisce anzitutto che la Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera italiana la quale, nell'ambito della sua

---

<sup>33</sup> A tal proposito, sia consentito il rinvio a FRANCESCO SORVILLO, *Libertà religiosa e responsabilità sociale d'impresa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 7, 2020, pp. 1-25.

<sup>34</sup> Sul tema cfr. ADRIANO PROPERSI, GIOVANNA ROSSI, *Gli enti non profit*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 367-376.

azione si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea<sup>35</sup>. Ma, prima ancora, ai principi dell'articolo 11, commi 2 e 3, della Costituzione, i quali ammettono «(...) in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni», promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il sistema, inoltre, nel riconoscere la centralità della persona umana, sempre all'art. 1 annovera tra i suoi obiettivi: lo sradicamento della povertà; la riduzione delle disuguaglianze; l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l'eguaglianza di genere e le pari opportunità.

La Costituzione e gli interventi di regolamentazione "ordinaria", di conseguenza e come già anticipato, assicurano l'operatività pratica del principio per il quale l'Italia contribuisce alla promozione della pace e della giustizia, favorendo relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate su criteri di interdipendenza e partenariato, ciò anche in coerenza con i *Guiding Principles on Business and Human Rights* e gli obiettivi fissati a livello internazionale nell'ambito dell'Agenda 2030.


Detto ciò, la normativa chiarisce anche quali sono i soggetti deputati al raggiungimento di tali obiettivi. L'art. 23, comma 2, lett. c) della legge n. 125 prevede tra gli attori del sistema di Cooperazione italiana allo sviluppo «le organizzazioni della società civile (OSC) e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26», ovvero «[..]; b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo

---

<sup>35</sup> L'art. 1 (Oggetto e finalità), così recita: «La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, denominata "cooperazione allo sviluppo", è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato. 2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a: a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. 3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi. 4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.».

sviluppo e alla solidarietà internazionale; [...]». ONLUS, che sono state attratte dal d.lgs. 117/2017 tra gli Enti del Terzo Settore. Ragion per cui va ricordato che le ONG rientrano (assieme alle O.d.V. e alle Cooperative sociali) tra gli enti considerati ONLUS di diritto in quanto già iscritti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale e che non possono rinunciare a tale qualifica, senza al contempo rinunciare alle iscrizioni di settore.

Forma giuridica delle organizzazioni



**Fonte: Open-cooperazione.it**

È, dunque, l'art. 23 della legge n. 125/2014 a identificare i soggetti del "Sistema della Cooperazione italiana allo sviluppo", annoverandovi espressamente, tra gli altri (amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici; regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali; settore privato), le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro secondo quanto previsto dal successivo art. 26. La legge n. 125 supera, pertanto, la categoria di organizzazione non governativa in favore di quella più ampia delle c.d. organizzazioni della società civile (OSC). Famiglia della quale le ONG fanno parte, seppur al fianco di altri soggetti giuridici che nel sistema di cooperazione allo sviluppo risultano essere formalmente "reclutati".

Quanto alle finalità, va ricordato che l'art. 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 49, aveva previsto l'istituzione delle ONG come soggetti impegnati a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, senza perseguire scopi di lucro e con l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali. Oggi, invece, la legge 125 del 2014 le definisce quali organizzazioni «che operano a livello locale, nazionale o internazionale, per promuovere il benessere sociale e lo sviluppo sostenibile e che operano in diversi settori, come la tutela dei diritti umani, la protezione dell'ambiente, l'assistenza ai migranti, la promozione della pace.». Un ruolo,

dunque, che è stato ampliato e riaffermato in vista delle future sfide che esse si troveranno ad affrontare in società e contesti sempre più complessi e globali.

### 5. *Enti religiosi ONG e processi di peace-building: il c.d. “metodo Sant’Egidio”*

La realtà della Cooperazione internazionale allo sviluppo è dunque vitale nell’ambito di numerosi processi, tra i quali vanno immediatamente menzionati quelli di *peace-building* nei teatri di guerra o di instabilità o crisi politica, nonché di emergenza umanitaria, soccorso e assistenza delle popolazioni in caso di crisi ambientali, sanitarie o di calamità naturali. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ad esempio, si avvale stabilmente delle ONG per la realizzazione di una serie di progetti che spaziano dalla distribuzione di aiuti, alla protezione, logistica, alloggi, assistenza sociosanitaria, erogazione di acqua potabile, servizi igienico-sanitari, nutrizione, progetti di istruzione, sino ad arrivare alla tutela dei diritti umani. Da quest’ultimo punto di vista è interessante notare che il livello di protezione della libertà religiosa che è stata precedentemente evocata, costituisce senza dubbio uno dei parametri di riferimento per valutare l’azione di coloro che a vario titolo operano nel sistema di cooperazione internazionale e del *peace-building*. La religione è considerata talvolta come un limite allo sviluppo umano o come fattore di conflitto. In realtà, le grandi religioni condividono i medesimi principi di solidarietà e uguaglianza e promuovono unità e pace nella famiglia umana. Nella geopolitica attuale esse hanno assunto un ruolo centrale nei processi di distensione, come dimostra la sottoscrizione di numerose Dichiarazioni volte a favorire l’applicazione e la diffusione delle norme umanitarie e la riduzione dei conflitti armati. Si pensi, ad esempio, alla Dichiarazione di Marrakech (2016)<sup>36</sup> e alla Carta per la Nuova Alleanza delle Virtù (2019)<sup>37</sup> o alla Dichiarazione sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la fratellanza (2019) sottoscritta da Papa Francesco e dal Grande Imam della moschea di al-Azhar, Muham-

---

<sup>36</sup> Cfr. ANTONIO FUCCILLO (ed.), *The Marrakech Declaration. A bridge to religious freedom in muslim countries?*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO (a cura di), *La Dichiarazione di Marrakech. Proiezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici*, Urbaniana University Press, Roma, 2017; FRANCESCO SORVILLO, *Libertà religiosa ed eguaglianza nella Dichiarazione di Marrakech e nella Carta della nuova Alleanza delle Virtù*, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico n. 2/2020; FABIO FRANCESCHI, *Libertà di religione e libertà dalla religione in Marocco: la revisione interpretativa sull’apostasia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 37, 2017.

<sup>37</sup> ANTONIO FUCCILLO, *Through the barricades. The Charter of the New Alliance of Virtue*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020.

mad al-Tayyeb, che è uno dei documenti più importanti alla base del dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani. Tali documenti, pur essendo privi di vincolatività giuridica, godono di immediata precettività negli ordinamenti confessionali e sono comprensibili da parte di istituzioni politiche e giuridiche, nonché traducibili in strumenti concreti per la gestione dei conflitti economico-sociali. Le tradizioni religiose promuovono infatti la costruzione della pace, la prevenzione dei conflitti, l'inclusione e la coesione sociale.

Da quest'ultimo punto di vista va rilevato come le ONG "confessionali" assolvano un ruolo di primaria importanza nell'ambito dei processi diplomatici di *peace-building*, in quanto esse sono capaci di esercitare quello che viene comunemente definito *soft power*, ovvero la possibilità di conseguire l'osservanza di regole di condotta senza ricorrere a mezzi coercitivi, basando l'azione soprattutto sul consenso generato dallo svolgimento di attività ad elevato tasso di condivisione da parte dell'opinione pubblica interessata<sup>38</sup>.

Quando si parla di diplomazia, peraltro, bisogna ricordare che essa non va declinata nella sola forma di diplomazia orientata al *peace-building*, ma anche di *diplomazia umanitaria*, come nel caso delle iniziative a sostegno della eliminazione della pena di morte o per l'affermazione dei principali diritti umani o anche di *diplomazia sanitaria*, come nella lotta all'aids o contro le pandemie, non ultima quella più recente da covid-19 che ha flagellato l'intera popolazione mondiale. Da quest'ultimo punto di vista, il ruolo delle ONG e degli ETS religiosi si è rivelato fondamentale per aggredire le conseguenze sociali sfavorevoli ereditate dalla pandemia e di questa circostanza vi è ampio riflesso nella copiosa normazione a sostegno di tali enti che ha connotato tutte le fasi della produzione normativa emergenziale a livello nazionale<sup>39</sup>.

Tornando, invece, alla diplomazia intesa in senso "tradizionale" è interessante notare come alcuni enti religiosi siano istituzionalmente preposti ad assolvere finalità di *peace-building* e rappresentino, al contempo, una eccellenza e anche dei *case study* il cui approfondimento può essere d'esempio per

---

<sup>38</sup> Il concetto di *soft-power*, ad esempio, è anche l'oggetto del progetto di indagine scientifica curato da Alfonso Conte, Roberto Parrella e Luigino Rossi, "*Il soft power delle organizzazioni non governative italiane nel secondo dopoguerra*", condotto presso l'Università degli Studi di Salerno negli a.a. 2013-2016.

<sup>39</sup> In proposito, ad esempio, possono essere ricordate le norme dedicate agli enti del terzo settore dai c.d. decreti "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), tra le quali spiccavano la Cassa Integrazione salariale in Deroga in favore dei lavoratori impiegati nel "comparto" (art. 22, d.l. n. 18) o "l'Incremento del Fondo per il Terzo Settore" disposto al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di Covid -19, con una dotazione della seconda sezione di tale Fondo, incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2020 (art. 64, d.l. n. 34).

l'azione di altri. È il caso della Comunità di Sant'Egidio e, in particolare, della Associazione "Comunità di S. Egidio ACAP", ONG fondata per coordinare l'impegno sociale, umanitario e internazionale della Comunità di Sant'Egidio, la cui *mission* principale (art. 3 dello Statuto) è «la promozione della giustizia, della pace, dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani», da conseguire «assicurando dignità ed eguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria».

La Comunità di Sant'Egidio oltre ad essere una ONG riconosciuta dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è, com'è noto, anche componente stabile del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nonché riconosciuta quale soggetto internazionale indipendente apprezzato da Stati e organizzazioni internazionali, osservatore stabile presso l'ECOSOC, cioè il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

Nell'ambito della diplomazia orientata al *peace-building* la Comunità ha messo a punto un vero e proprio metodo, noto come "metodo Sant'Egidio" per la risoluzione dei conflitti armati e la ricostruzione della pace.

È sempre più frequente, infatti, affidare la risoluzione dei conflitti armati interni ad un determinato paese alle autorità regionali rappresentate dagli stati limitrofi a quelli che entrano in crisi: ognuno dei paesi limitrofi coinvolti, tuttavia, rischia di avere i propri interessi e di non essere percepito in maniera neutrale da una delle parti in lotta<sup>40</sup>. Le guerre, inoltre, sempre più spesso, non sono più guerre fra stati bensì *guerre asimmetriche* che non rispettano nemmeno le regole d'ingaggio dettate dal diritto internazionale<sup>41</sup>.

In tale orizzonte si colloca, come anticipato, l'importantissimo ruolo assolto dalle ONG di ispirazione religiosa. Difatti, come già osservava Benedetto XVI nel dicembre 2007 nel Discorso ai partecipanti al Forum delle Organizzazioni Non Governative di ispirazione cattolica, «mentre la diplomazia multilaterale della Santa Sede deve, prevalentemente, affermare i grandi principi fondamentali della vita internazionale, perché il contributo specifico della Gerarchia Chiesa è servire la formazione della coscienza, affinché le esigenze della giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili»<sup>42</sup>, dall'al-

---

<sup>40</sup> Così si legge sul metodo Sant'Egidio nel portale della Comunità, al quale sin d'ora si rinvia per tutti i suddetti profili: <https://www.santegidio.org/pageID/30428/langID/it/IL-METODO-DI-SANT-EGIDIO.html>

<sup>41</sup> Si pensi, ad esempio, alla mobilitazione internazionale contro lo Stato Islamico (ISIS) o all'attuale conflitto di Israele contro il gruppo terroristico Hamas.

<sup>42</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. Enc., *Deus Caritas est*, n. 28, a).

tra parte «il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società è invece proprio dei fedeli laici – nel caso della vita internazionale, dei diplomatici cristiani e dei membri delle ONG – che sono chiamati a partecipare in prima persona alla vita pubblica (...), a configurare rettamente la vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive competenze e sotto la propria responsabilità.»<sup>43</sup>.

Da quest'ultimo punto di vista la comunità di Sant'Egidio svolge un fondamentale ruolo di soggetto facilitatore, offrendo a chi richiede la sua mediazione un intervento fondato su principi di confidenzialità e fiducia necessari per poter discutere e raggiungere accordi alla base di processi di pacificazione seri e duraturi. La Comunità, inoltre, come ampiamente pubblicizzato sul proprio portale web, «non propone delle ricette preconfezionate alle parti coinvolte nel dialogo per la riconciliazione e la risoluzione dei conflitti: ogni documento e ogni dichiarazione congiunta è frutto del lavoro particolare di ogni singolo incontro. Non ci sono schemi già sperimentati da poter riproporre in tutte le occasioni ma la ricerca di un terreno comune dal quale poter gettare le fondamenta per un accordo.». Si tratta, in buona sostanza, di applicare il metodo suggerito da Giovanni XXIII di “cercare quello che unisce e mettere da parte ciò che divide”. Difatti, la svolta nei processi di pace avviene spesso con il mutuo riconoscimento delle parti in lotta come componenti di una futura vita nazionale, ove l'altro non è più solo un nemico da distruggere ma una parte da integrare nell'avvenire del paese. La fitta rete di contatti con i leader religiosi di diverse parti del mondo ha permesso alla Comunità di avere una grande autorevolezza in molte situazioni di conflitto e ha consentito di sostenere processi di riconciliazione in cui i leader religiosi, seppur in maniera defilata, hanno giocato un ruolo da protagonisti nelle trattative di riconciliazione. È il caso, ad esempio, del processo di pace in Mozambico o dell'Accordo di Roma del 2017, punto d'arrivo di un lungo processo di pacificazione avviato nel 2003 e concluso nel 2017 con il quale sono stati stilati importanti accordi di distensione in Repubblica Centrafricana.

Si può a questo punto ribadire, per concludere, che il rapporto tra enti religiosi e ONG si presenta in modo complesso e articolato, caratterizzato per di più da una forte complementarità. Tali attori sono infatti *player* indispensabili per la conquista di obiettivi comuni, per i quali vanno convogliate risorse e competenze, ciò in quanto la loro cointeressenza è oggi determinante per la promozione del benessere sociale, dello sviluppo sostenibile e, primi tra tutti, di efficaci processi di pacificazione sociale.

---

<sup>43</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. Enc., *Deus Caritas est*, n. 29.